

ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA anno scolastico 2024/2025

Focus sulle novità in relazione alle prossime elezioni

Nel presente anno scolastico non tutti gli istituti si trovano nella medesima condizione: l'attuazione del dimensionamento, infatti, ha fatto sì che numerose scuole dal 1° settembre 2024 debbano gestire situazioni diverse per quanto attiene il funzionamento degli organi collegiali.

In particolare, si distinguono:

- scuole che hanno mantenuto l'assetto preesistente, con consigli di istituto regolarmente in funzione che debbono essere rinnovati solo se giunti a scadenza, salvo che sia necessario indire elezioni suppletive
- scuole di nuova costituzione, in cui non c'è ancora il consiglio di istituto e ove le funzioni di tale organo sono esercitate da un commissario *ad acta*, nominato dall'U.S.R., che rimarrà in carica fino all'insediamento del consiglio
- scuole accorpate, in cui è al momento in carica il consiglio della scuola accorpante, che esercita regolarmente le proprie funzioni per l'intero istituto fino all'insediamento di un nuovo consiglio a seguito di elezioni, le quali debbono comunque essere indette nel presente anno scolastico.

Per tutte le suddette situazioni è necessario fare riferimento all'**O.M. n. 277 del 17 giugno 1998** che regola la materia in modo ampio e preciso. In particolare:

- l'articolo 1, al comma 5, dispone che vengano *"indette le elezioni del consiglio d'istituto, alle quali partecipano le componenti di tutte le scuole presenti nella nuova istituzione scolastica, mediante liste di candidati contrapposte senza distinzione di scuole."*
- nel comma 6 si specifica, poi, che *"qualora nella nuova istituzione confluiscono scuole e istituti d'istruzione secondaria superiore presso le quali era in carica il consiglio d'istituto, quest'ultimo decade e il provveditore agli studi nomina, fino all'insediamento del nuovo consiglio d'istituto, il commissario per l'amministrazione straordinaria di cui all'art. 9 del decreto interministeriale 28/5/1975."*
- il comma 7 norma gli altri casi di aggregazione: *"Qualora, invece, a un'istituzione scolastica, presso la quale sia in funzione il consiglio d'istituto non ancora giunto alla normale scadenza, siano state aggregate sezioni staccate e/o scuole coordinate, vengono parimenti indette le elezioni del consiglio d'istituto. Fino all'insediamento del nuovo organo collegiale, rimane in carica il consiglio d'istituto uscente"*.

Rilevante risulta anche la Nota di chiarimento n. 6310 del 4 ottobre 2012 con la quale il Ministero, in risposta a diversi quesiti in materia, precisa *"le istituzioni scolastiche che, a qualunque titolo, hanno modificato la loro costituzione (nuovo istituto comprensivo, fusione di più istituti, aggregazione di plessi/sedi ad istituti comprensivi già funzionanti) devono procedere al rinnovo del"*

consiglio di istituto, al fine di garantire la piena rappresentanza delle componenti docenti e genitori dei vari ordini di scuola”.

Indicazioni procedurali

La procedura e le modalità connesse allo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali dell'istituzione scolastica sono fissate da norma di legge e da disposizioni generali emanate dal Ministero. Il corretto svolgimento di tali operazioni risulta di particolare importanza: con esse si dà voce a tutte le componenti della scuola ai fini di agevolare l'esercizio del diritto all'istruzione ed una gestione democratica e partecipata della stessa.

Tanto premesso, in tutte le scuole, comunque, il dirigente deve governare l'intera complessa procedura, sia quella ordinaria (relativa agli organi di durata triennale) che quella semplificata (riguardante gli organi di durata annuale), a partire dalla messa a punto di adeguate soluzioni in ambito organizzativo fino all'adozione di tutti gli atti e i provvedimenti previsti dalla norma.

In tal senso, si sottolinea la rilevanza di una verifica puntuale e preliminare circa la necessità per le scuole di nuova costituzione di nominare la commissione elettorale e per tutte le altre di integrare il numero dei membri della suddetta commissione, vera protagonista di tutte le operazioni in oggetto, o nominarla se giunta a scadenza della sua durata (due anni).

Breve riepilogo normativo

Con la Nota 19 settembre 2024, n. 38475 il Ministero conferma, anche per il corrente anno scolastico, le istruzioni impartite negli anni precedenti relative alle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica.

Tali elezioni si svolgeranno secondo quanto previsto dall'O.M. 15 luglio 1991, n. 215 e successive modifiche e integrazioni (v. riferimenti normativi). La tempistica varia sulla base della distinzione tra organi collegiali di durata annuale e triennale.

A tal riguardo si ricorda che:

- **entro il 31 ottobre 2024** dovranno concludersi le operazioni per gli **organi di durata annuale** e quelle per il rinnovo annuale delle rappresentanze studentesche nei consigli di istituto delle scuole secondarie di secondo grado non giunti a scadenza
- per il rinnovo dei **consigli di circolo/istituto** scaduti per il decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché per eventuali **elezioni suppletive**, nei casi previsti, la data verrà fissata dal Direttore generale di ciascun USR **in un giorno festivo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ed in quello successivo dalle 8,00 alle 13,30 non oltre il termine di domenica 24 novembre e lunedì 25 novembre 2024.**

N.B. Nessuna istituzione scolastica può modificare con proprio regolamento le previsioni dell'O.M. n.215 del 1991, secondo cui le operazioni di voto si possono svolgere esclusivamente in presenza.

Organi collegiali di durata annuale

Si sottolinea che il dirigente scolastico, per quanto concerne le elezioni delle rappresentanze elettive negli organi collegiali di **durata annuale** (genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione; studenti nei consigli di classe e nei consigli di istituto delle scuole secondarie di secondo grado e artistiche), come da artt. 9, 21, 22 e 23 dell'O.M. n. 215/1991, ricorre alla **procedura** detta **semplificata**. In ossequio a tale disposizione, convoca **entro il 31 ottobre** (la data è stabilita dal consiglio di circolo o di istituto) per ciascuna classe o, nella scuola dell'infanzia, per ciascuna sezione, l'assemblea dei genitori al di fuori dell'orario delle lezioni.

Tali assemblee, a cui sono tenuti a partecipare, se possibile, tutti i docenti della classe, servono a:

1. illustrare funzioni e compiti dei rappresentanti;
2. fornire informazioni circa le modalità di voto.

Contestualmente, nelle scuole secondarie di secondo grado e artistiche, il dirigente scolastico convoca separatamente l'**assemblea degli studenti** per eleggere i loro rappresentanti nel consiglio di classe e, come disposto dal comma 3 dell'articolo 21, i propri rappresentanti nel consiglio di istituto. Per questa seconda elezione si adotta il sistema delle liste contrapposte di cui all'articolo 20 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

Le suddette liste vanno presentate nello spazio di tempo compreso tra il 20° e il 15° giorno antecedente le votazioni.

La procedura elettorale semplificata **non si applica** alle elezioni delle rappresentanze degli studenti in caso di rinnovo triennale di tutte le componenti nei consigli di istituto (articolo 23 dell'O.M. n. 215/1991).

La convocazione è soggetta a **preavviso scritto di almeno 8 giorni**. L'atto deve indicare:

- l'orario di apertura dei lavori dell'assemblea;
- le modalità di votazione, quelle di costituzione del seggio e l'orario di apertura e chiusura del medesimo (come fissate dal consiglio di circolo o di istituto).

Organo collegiale di durata triennale

Il Titolo III dell'O.M. n. 215/1991 descrive i passaggi della **procedura ordinaria** per l'elezione del consiglio di circolo e di istituto scaduti per decorso triennio di validità o per qualunque altra causa (scuole di nuova istituzione, scuole che risultino da processi di aggregazione che abbiano comportato l'attribuzione di un nuovo codice meccanografico, eventuali elezioni suppletive).

N.B.: Negli **istituti omnicomprensivi**, invece, continuerà a operare il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del consiglio di istituto delle scuole in questione.

Va ricordato che spetta al dirigente scolastico, **non oltre il 45° giorno** antecedente a quello fissato per le votazioni, la **nomina della commissione elettorale** di circolo e di istituto, **solo dopo avere verificato** se sia scaduta (la durata in carica è pari a due anni) o se sia da integrare in qualcuno dei suoi componenti.

Inoltre, è compito dirigenziale sia la predisposizione di quanto utile sul piano organizzativo, sia l'adozione degli atti previsti dall'ordinanza.

Altre importanti scadenze per il dirigente scolastico:

- la **comunicazione alla commissione elettorale di circolo o istituto dei nominativi** dei docenti, degli alunni (solo per le scuole secondarie di II grado), del personale A.T.A. e dei genitori degli alunni **entro il 35° giorno** antecedente a quello fissato per le votazioni (art. 27, c. 1);
- la **comunicazione alla commissione elettorale di circolo o istituto** delle sedi dei seggi elettorali **entro il 35° giorno** antecedente a quello fissato per le votazioni (art. 37, c. 4);
- la **nomina dei seggi in data non successiva al 5° giorno antecedente** a quello fissato per la votazione.

Alla commissione elettorale spettano, invece, i compiti relativi alle operazioni procedurali, sempre in ottemperanza a quanto disposto dall'O.M. n. 215/1991.

ELEZIONI SUPPLETIVE E SURROGHE

Surroghe: modalità operative

Il dirigente scolastico, con l'inizio del nuovo anno, verifica se ci sono membri decaduti all'interno delle tre o quattro componenti del consiglio di istituto (tre componenti per gli istituti del primo ciclo; quattro per la scuola secondaria di secondo grado).

Si procede a surroga qualora siano presenti nella stessa lista del decaduto altri candidati non eletti (la surroga può essere predisposta anche in corso d'anno, in caso di necessità).

Tale surroga è prevista anche per i consigli di classe per i quali, tuttavia, non sono contemplate elezioni suppletive.

Si ricorda che un membro dimissionario o decaduto, regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente dalla lista.

N.B. L'articolo 51 dell'O.M. n. 215/1991 specifica le seguenti circostanze che determinano la decadenza dalle cariche:

- 1. Decadono dalle cariche elettive i membri dei consigli di classe, interclasse e intersezione e dei consigli di circolo o di istituto che per qualsiasi motivo cessano di appartenere alle componenti scolastiche.*
- 2. I genitori degli alunni decadono dalle cariche elettive il 31 agosto successivo al conseguimento del titolo finale di studio da parte dei figli, a meno che non abbiano un altro figlio/a frequentante l'istituto.*
- 3. In caso di perdita da parte dei figli della qualità di studenti per cause non dipendenti dal conseguimento del predetto titolo, i genitori decadono dalla carica elettiva con effetto dalla data di perdita della qualità di studente dei propri figli. Essi possono restare in carica soltanto nell'eventualità di uno o più altri figli già frequentanti.*
- 4. Del pari decadono dalle cariche elettive il 31 agosto gli studenti che abbiano conseguito il titolo finale di studio.*
- 5. Gli studenti che, per qualsiasi altra causa non dipendente dal conseguimento del titolo finale di studio, cessino di appartenere alla scuola in cui sono iscritti, decadono dalla carica elettiva con effetto dalla data di perdita della qualità di studente della predetta scuola.*

Si ricorda di contemplare nel regolamento del consiglio di circolo o di istituto la decadenza conseguente, come di norma, a tre assenze consecutive non giustificate.

Elezioni suppletive: modalità operative

In caso di esaurimento delle liste cui appartengono i membri decaduti, **non si può** attingere ad altre liste. I posti vacanti **devono essere ricoperti** con elezioni suppletive, da indire all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste. La data verrà fissata dal Direttore generale di ciascun USR in un giorno festivo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ed in quello successivo dalle 8,00 alle 13,30 non oltre il termine di domenica 24 novembre e lunedì 25 novembre 2024.

Si procede a elezione suppletiva **per i posti derivanti da decadenza dell'eletto.**

Non si procede a tale elezione là dove la componente non sia rappresentata integralmente poiché la costituzione del consiglio risulta valida anche nel caso in cui tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza (articolo 28 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416)

Diversa è la situazione in cui **venga a mancare del tutto la componente genitori** (nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del consiglio di circolo o istituto): in questo caso **si deve procedere** a elezioni suppletive volte al reintegro dell'intera componente.

È possibile presentare diverse liste contrapposte. Si ricorda che il numero di candidati per ogni lista può variare da un minimo di uno fino al doppio dei posti da coprire.

Surroghe ed elezioni suppletive sono previste anche per i due rappresentanti della Consulta provinciale degli studenti.

N.B. Si fa presente che **non è possibile procedere a elezioni suppletive in corso d'anno**, ma, come già ricordato, solo con l'avvio del nuovo anno scolastico.

Nomine consiglieri

Il decreto di nomina dei nuovi consiglieri, sia in caso di surroga che di elezioni suppletive, viene redatto dal dirigente scolastico e non richiede accettazione da parte dell'eletto.

Non è necessario far constatare la decadenza di un membro al consiglio di istituto prima di procedere, tranne nel caso in cui la decadenza sia conseguente a tre assenze consecutive non giustificate, come contemplato dal regolamento interno del consiglio di circolo o di istituto.

I membri nominati per surroga o suppletive decadono comunque alla scadenza del periodo di durata dell'organo.

RIFERIMENTI NORMATIVI

O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 (come modificata e integrata dall'O.M. del 4 agosto 1995, n. 267, dall'O.M. del 24 giugno 1996 n. 293 e dall'O.M. del 17 giugno 1998 n. 277)

D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994

D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996 e successive modificazioni e integrazioni

Nota MIM 19 settembre 2024, n. 38475

Riservato ANP